

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi *“organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - *“Codice dei Contratti Pubblici”*, di seguito il *“Codice”*.

Considerato che

- con Determina presidenziale del 1° ottobre 2019 (Prot. n. D19/7140), è stato affidato ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice il servizio di *“cessione in licenza d'uso del prodotto software gestionale denominato WEB ATLANTE per la gestione della rilevazione presenze, completo di hardware e servizi, per la durata di 36 mesi”* (CIG: ZA12A016DF) e contestualmente del servizio di *“cessione in licenza d'uso del prodotto software denominato LYNFA completo di installazione, formazione e assistenza tecnica per la durata di 36 mesi”* (CIG: ZE33068F74), (di seguito anche il *“Servizio”*) alla società *“READYTEC S.p.A.”* (C.F.: 01216850543 / P.IVA: 00647070523) per un importo massimo erogabile, comprensivo dei successivi aumenti del quinto d'obbligo, pari ad € 12.235,00 (dodicimiladuecentotrentacinque/00) al netto di IVA di legge;
- in data 22 ottobre 2019 sono state sottoscritte per accettazione le Offerte per la il Servizio che, unitamente alla relativa Documentazione di gara, costituiscono i *“Contratti”* (Prot. n. D19/7528 e Prot. n. D19/7529), con scadenza in data 31 Dicembre 2022;

- il Contratto (Prot. n. D19/7528) è inclusivo della fornitura e gestione di n. 1 (uno) terminale Timbracartellino per la rilevazione delle presenze del personale;
- il Fondo, data la crescita del proprio organico e le caratteristiche strutturali e manutentive dei propri uffici ha stipulato in data 15 luglio 2022 un Contratto di locazione commerciale (Prot. n. D22/68257) avente ad oggetto un Immobile sito in Roma - 00147, via Marco e Marcelliano, n. 45 Scala B piani 7° e 8° (di seguito anche l'“Immobile”) in cui è pianificato il trasferimento nel mese di febbraio 2023;
- nell'ambito delle attività di progettazione tecnica degli impianti elettrici per il nuovo Immobile, indispensabile ai fini del relativo allestimento, è stata valutata l'opportunità di incrementare il numero di apparecchiature/terminali da utilizzare per la rilevazione presenze e per l'accesso del personale;
- degli esiti della valutazione conclusasi nel mese di dicembre 2022 si è tenuto conto nell'impostazione della procedura di affidamento di cui alla Richiesta di Offerta (Prot. n. G22/693) che prevede, oltre al rinnovo delle licenze d'uso dei software WEB ATLANTE (per la rilevazione e la gestione presenze) e LYNFA (per la console del dipendente e per il KIT Paghe Base) e relativa assistenza, anche il servizio di consulenza indispensabile per il trasferimento dell'unico terminale ritenuto necessario per la rilevazione presenze presso il nuovo Immobile;
- la regolare prosecuzione del Servizio in scadenza è da ritenersi indispensabile per garantire, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento indetta ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, così come sostituito dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, continuità nella gestione del personale e nella rilevazione delle relative presenze, mediante i *software* sopra indicati;
- pertanto, nelle more del completamento della procedura di affidamento diretto indetta, è ragionevole e conveniente per il Fondo mantenere, prorogandone la durata, il Servizio attualmente in essere;

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte, è indispensabile per il Fondo, al fine di garantire la continuità del Servizio così come attualmente configurato e nelle more dell'esito dell'indetta procedura di affidamento diretto, prorogare la durata dei Contratti in corso (Prot. n. D19/7528 e Prot. n. D19/7529) con la società “READYTEC S.p.A.”;

- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dai Contratti in corso (Prot. n. D19/7528 e Prot. n. D19/7529);
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- i Contratti in corso d'esecuzione (Prot. n. D19/7528 e Prot. n. D19/7529) prevedono, la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fino a un massimo di 6 (sei) mesi;
- con la Delibera n. 384 del 17 Aprile 2018 e il parere AG 33/2013 del 16 Maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.), *“nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”* (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
- nelle valutazioni complessive esposte dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che *“la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)”*;

Preso atto che

- le motivazioni sopra espone rendono necessario per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione dei Servizi (CIG: ZA12A016DF e CIG: ZE33068F74) nelle more del completamento della procedura di affidamento diretto indetta;
- il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la soluzione ritenuta più idonea;
- la società “READYTEC S.p.A.”, per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell'applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni dei Contratti in corso d'esecuzione (Prot. n. D19/7528 e Prot. n. D19/7529);

- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale massima di 2 (due) mesi, decorrente dal 1° gennaio 2023, funzionale a garantire la prosecuzione dei Servizi già attivati nelle more della conclusione della procedura di affidamento diretta indetta mediante Richiesta di offerta (Prot. n. G22/693) rivolta a “READYTEC S.p.A.”, attuale affidataria dei prodotti *software* in uso e relativi servizi connessi;
- data la validità annuale delle licenze di uso dei prodotti ed il necessario periodo di proroga, i relativi costi associati ai canoni potranno essere fatturati e corrisposti solo a seguito di aggiudicazione della procedura di affidamento indetta e sottoscrizione del relativo contratto/preventivo, pur restando fermo il diritto di “READYTEC S.p.A.” a quota parte dei canoni per il periodo di proroga, qualora non sussistano i requisiti per nuova aggiudicazione;
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall’ANAC, *“quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”*;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei Contratti in corso d’ esecuzione (Prot. n. D19/7528 e Prot. n. D19/7529) per il servizio di “cessione in licenza d’uso del prodotto software gestionale denominato WEB ATLANTE per la gestione della rilevazione presenze, completo di hardware e servizi, per la durata di 36 mesi” (CIG: ZA12A016DF)” e per il servizio di “cessione in licenza d’uso del prodotto software denominato LYNFA completo di installazione, formazione e assistenza tecnica per la durata di 36 mesi” (CIG: ZE33068F74), con la “READYTEC S.p.A.” (C.F.: 01216850543 / P.IVA: 00647070523), con sede legale in Chiusi, Strada Provinciale 146, n. 19 Località Querce al Pino - 53043 Chiusi (SI), agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell’esito dell’indetta procedura per l’individuazione di un nuovo Affidatario per la Fornitura;
2. che la proroga tecnica dei predetti Contratti in corso (Prot. n. D19/7528 e Prot. n. D19/7529) è concessa per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrente dal 1° gennaio 2023, funzionale a garantire la prosecuzione della Fornitura già attiva nelle more della conclusione della procedura di affidamento diretta indetta mediante Richiesta di offerta (Prot. n. G22/693)



- rivolta a “READYTEC S.p.A.”, attuale affidataria dei prodotti *software* in uso e relativi servizi connessi;
3. data la validità annuale delle licenze d’uso dei prodotti *software* e il necessario periodo di proroga, i relativi costi associati ai canoni potranno essere fatturati e corrisposti solo a seguito di aggiudicazione della procedura di affidamento indetta e sottoscrizione del relativo contratto/preventivo, pur restando fermo il diritto di “READYTEC S.p.A.” a quota parte dei canoni per il periodo di proroga, qualora non sussistano i requisiti per la nuova aggiudicazione;
 4. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 1° ottobre 2019 (Prot. n. D19/7140), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
 5. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” sottosezione “*Acquisizione di beni, servizi e lavori*”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

 1 documenti verificati con successo

 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **Readytec S.p.A. - Determina proroga tecnica - Servizio WEB ATLANTE e LYNFA.pdf.p7m**

 [APRI CARTELLA](#)

 [ESTRAI](#)

 [VISUALIZZA IL FILE](#)

 [REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#) 



Firma: ARENA PAOLO

 03.01.2023

 12:50:32 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata

[VERIFICA UN ALTRO FILE](#)

[TORNA ALLA HOME PAGE](#) 

[IL TUO FEEDBACK È MOLTO IMPORTANTE PER NOI. RISPONDI A QUESTO BREVE QUESTIONARIO ED AIUTACI A MIGLIORARE.](#)